



## *Il Prefetto della Provincia di Cuneo*

**VISTO** l'art.9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

**VISTO** il provvedimento n. 52427 in data 23.08.2021 con il quale la Provincia di Cuneo – Area Lavori Pubblici, rilascia nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica agonistica denominata **CAMPIONATO NAZIONALE CICLOSCALATA ACSI** organizzata da ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo con sede a Cuneo in programma per il giorno **05.09.2021** con partenza alle ore 11.00 ed arrivo alle ore 13.00 c.a.

**VISTI** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del comune di Frabosa Sottana sul seguente percorso:

**Partenza da Frabosa Sottana, SP 37, SP 327 fino a Prato Nevoso, Arrivo Piazzale Prel;**

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.01.2002, n. 9, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Cuneo con nota n. 210006146.220.18 in data 20.08.2021;

### **ORDINA**

La sospensione temporanea della circolazione il giorno **05.09.2021** per il percorso della competizione sopraindicata;

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile di "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto stradale interessato dal percorso di gara;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

Altresi che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;




## *Il Prefetto della Provincia di Cuneo*

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- i partecipanti dovranno essere resi edotti dell'obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada;
- l'organizzazione dovrà vigilare sul comportamento dei partecipanti, prevenendo ogni pericolo o intralcio per la circolazione ed adoperandosi affinché sia salvaguardata la sicurezza stradale;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- è fatto obbligo dell'osservanza delle indicazioni disposte dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
- sarà cura delle Amministrazioni Comunali individuare idonei percorsi alternativi su cui dirottare il traffico veicolare normalmente supportato dalle strade interessate dalla chiusura, segnalando opportunamente ed in modo esplicito le deviazioni in atto.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche degli strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

***In ordine all'esecuzione del presente decreto si richiama l'Ordinanza di Servizio della Questura di Cuneo n. 12176 del 30.05.2017 – Div. Gab/Cat. A4/2017 del 30.05.2017.***

Cuneo, data del protocollo

  
P. IL PREFETTO  
Dirigente Area III  
(Belgia)

/lg

Alla Questura di	Cuneo
Al Comando Prov.le dell'Arma dei Carabinieri	Cuneo
Alla Sezione Polizia Stradale di	Cuneo
All'Amministrazione Provinciale	Cuneo
Al Sig. Sindaco di	Frabosa Sottana
All'ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo	
	corsecuneo@pec.centrocoordinamentociclismocuneo.it
e p.c. Alla Confindustria Cuneo	direzione @uicuneo.it